



**Delibera della Giunta regionale
- seduta del 09 febbraio 2010**

ALLEGATO B

ARTICOLATO

DISEGNO DI LEGGE

DI INIZIATIVA

DELLA GIUNTA REGIONALE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI E NELLA CITTÀ CONSOLIDATA, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, PARCHI COMMERCIALI E ORARI DI VENDITA”

Capo I
Principi generali

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Veneto, nel riconoscere alle attività commerciali un ruolo essenziale ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, con particolare riferimento ai servizi alla persona, promuove la realizzazione di misure volte ad assicurare la presenza di una rete distributiva funzionale nell'ambito del territorio comunale e in particolare nei centri storici e nella città consolidata anche attraverso la valorizzazione di nuove centralità urbane e la riorganizzazione fisica e funzionale di aree o edifici.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) attività commerciali: attività di commercio al dettaglio svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) centri storici: per i comuni che hanno approvato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, e successive modificazioni e integrazioni, gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della richiamata legge regionale; per i comuni privi di PAT e PI, gli agglomerati urbani classificati dallo strumento urbanistico comunale come zona territoriale omogenea di tipo A;
- c) città consolidata: le parti di territorio urbanizzato nelle quali sono completati i processi di trasformazione ovvero le parti in cui le aree non sono soggette all'obbligo di strumento urbanistico attuativo o, se soggette, lo strumento urbanistico attuativo è in fase di realizzazione o già convenzionato; per i Comuni privi del PAT e del PI, la città consolidata comprende le zone territoriali omogenee di tipo B di completamento, C1 di espansione, D produttive di completamento, E4-borghi rurali e le aree soggette a strumento urbanistico attuativo in fase di realizzazione o già convenzionato;
- d) edifici esistenti: edifici dotati di struttura fisica orizzontale e verticale, e relativa copertura, alla data di entrata in vigore della presente legge .

Capo II

Politiche attive per il commercio nei centri storici e nella città consolidata

Articolo 3

Programmi integrati di gestione e di riqualificazione

1. La Regione Veneto, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, promuove programmi integrati di riqualificazione commerciale da realizzarsi nei centri storici e nella città consolidata, come definiti all'articolo 2.
2. I programmi integrati di cui al comma 1 sono rivolti a:
 - a) rafforzare e incrementare le pratiche di acquisto dei consumatori mediante la valorizzazione e la modernizzazione dell'offerta commerciale e dei servizi;
 - b) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
 - c) migliorare la capacità di attrazione e l'accessibilità degli esercizi commerciali.
3. Il programma integrato è predisposto dal Comune o presentato al Comune dalle strutture associative di enti locali, nonché da altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro e deve riguardare gli aspetti relativi a:
 - a) interventi di promozione di marketing urbano e di programmazione delle manifestazioni e degli eventi connessi, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate ad integrare l'offerta commerciale con quella turistica e sociale;
 - b) forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi forniti in tali aree, mediante partenariati tra soggetti privati, Comune e altri soggetti pubblici;
 - c) interventi, comprese opere di urbanizzazione, di arredo urbano e di abbattimento delle barriere architettoniche, piani del traffico, aree di parcheggio;
 - d) organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali.
4. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i contenuti e le modalità di approvazione dei programmi integrati, nonché le tipologie di intervento e i criteri di ammissione ai contributi ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 4

Contributi regionali per programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e della città consolidata

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 3, eroga contributi in conto capitale ai Comuni o alle strutture associative di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché agli altri soggetti pubblici o privati interessati, singoli o associati tra loro.
2. I contributi ai soggetti di cui al comma 1 sono erogabili nel rispetto della normativa comunitaria sul *de minimis* di cui ai regolamenti della Commissione (CE) nn. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e 875/2007 del 24 luglio 2007.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i contributi sono cumulabili con altri finanziamenti erogati per le stesse iniziative, previsti da normative statali, regionali e comunitarie.

Capo III

Interventi di riqualificazione dei centri storici e della città consolidata

Articolo 5

Interventi per grandi strutture di vendita

1. In deroga alla programmazione regionale in materia di commercio, le grandi strutture di vendita in forma di centro commerciale, come definito all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, e successive modificazioni e integrazioni, costituito per almeno il cinquanta per cento della superficie di vendita da esercizi di vicinato, possono essere collocate all'interno dei centri storici e della città consolidata nei limiti di cui ai successivi commi.
2. Nelle zone territoriali omogenee di tipo B, o in zone equivalenti nei Comuni dotati di PAT e PI, gli interventi del comma 1 sono ammessi a condizione che si tratti di edifici esistenti con destinazione d'uso non più compatibile con la destinazione di zona
3. Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, o nelle zone equivalenti nei Comuni dotati di PAT e PI, gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nelle zone territoriali omogenee di tipo C1, o in zone equivalenti nei Comuni dotati di PAT e PI, a condizione che si tratti di edifici esistenti con destinazione d'uso non più compatibile con la destinazione di zona e riguardanti, alternativamente, attività censite dallo strumento urbanistico come da trasferire oppure attività dismesse da almeno tre anni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è consentito a condizione che si tratti di interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
5. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 1:
 - a. il settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
 - b. le zone territoriali omogenee di tipo E4, o le zone ad esse equivalenti, nei Comuni dotati di PAT e PI;
 - c. le zone territoriali omogenee di tipo D, o le zone ad esse equivalenti, nei Comuni dotati di PAT e PI.
6. Sono fatte salve le previsioni relative ai centri storici di cui all'articolo 28 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune classifica a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita le aree o gli edifici interessati dagli interventi dell'articolo 5, mediante apposita variante urbanistica. Qualora la grande struttura di vendita oggetto di intervento abbia una superficie di vendita superiore a mq. 8000, il Comune deve acquisire preventivamente il parere favorevole della Provincia.
2. La variante di cui al comma 1 segue le procedure di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni; per i comuni privi di PAT e PI, la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6 e 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61.
3. La localizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 è subordinata alla verifica di compatibilità dei parametri urbanistici di cui all'articolo 18, comma 6, lett. a), b), c) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo, per quanto riguarda la dotazione a parcheggi, quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge. Resta esclusa dalla verifica di compatibilità di detti parametri l'area di Venezia centro storico.
4. Gli interventi di cui all'articolo 5 non costituiscono oggetto di trasferimento nelle zone territoriali omogenee diverse da quelle previste nella presente legge.

Articolo 7
Standard a parcheggio

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli interventi di cui all'articolo 5, per le aree di centro storico destinate a parcheggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni; per le altre aree trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d) della citata legge regionale.
2. Gli interventi nella città consolidata di cui all'articolo 5 sono regolati con apposita convenzione con il comune in relazione a:
 - a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti dall'articolo 16, comma 2, lettera c) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, fino al cinquanta per cento e con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
 - b) accessi e percorsi veicolari

Articolo 8

Disposizioni procedurali

1. L'accertamento dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa agli interventi di cui all'articolo 5 è effettuato nell'ambito del procedimento di conferenza di servizi di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni, integrata da un rappresentante delle competenti strutture regionali in materia urbanistica e di mobilità.

Capo IV

Disposizioni in materia di grandi strutture di vendita, parchi commerciali e orari di vendita

Articolo 9

Disposizioni in materia di grandi strutture di vendita e parchi commerciali

1. Fino all'approvazione della nuova fase di programmazione regionale in materia di commercio, ai Comuni o alle strutture associative di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni è consentito il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali operanti da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale di cui al comma 1 è consentito nel limite massimo del venti per cento della superficie di vendita autorizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque sino al limite massimo di mq. 2.000, in deroga alla programmazione regionale in materia di commercio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di conformità urbanistica ed edilizia e di compatibilità ambientale, nonché secondo la procedura di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10
Orari di vendita

1. L'individuazione delle giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e le modalità di individuazione delle predette giornate sono stabilite dalla Giunta regionale, con il parere vincolante della competente Commissione consiliare.
2. Ferme restando le ipotesi derogatorie previste dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n.62 e successive modificazioni ed integrazioni, in fase di prima applicazione della presente legge a titolo sperimentale e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi di vendita al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, nonché in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno. La scelta di tali ulteriori giornate di apertura è effettuata dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.
3. E' prevista la chiusura obbligatoria delle attività commerciali nelle seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 25 dicembre.
4. La chiusura obbligatoria di cui al comma 3 non si applica ai Comuni a prevalente economia turistica e alla città d'arte previste dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n.62 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V
Norme transitorie e finali

Articolo 11
Abrogazioni

1. All'articolo 28, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni la frase "*nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti*" è abrogata.
2. All'articolo 28, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni la frase "*la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000 ed*" è abrogata.

Articolo 12

Norme transitorie e finali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree di cui alla presente legge, in fase di prima applicazione, la programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni è prorogata sino al termine del 31 dicembre 2012.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0186 "*Fondo speciale per le spese di investimento*", partita n.1 "*Interventi per la rivitalizzazione dei centri storici*" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'Upb U0073 "*Attività di incentivazione per il commercio*" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Articolo 14

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.